FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE
PER I LAVORATORI QUADRI, IMPIEGATI ED OPERAI
DELLE AZIENDE ADERENTI AD ASSAEROPORTI

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 127

Istituito in Italia

Via G. Schneider snc – Torre Uffici 1 – Aeroporto "Leonardo da Vinci" – 00054 Fiumicino (RM) **(Sede Legale)**

Aerostazione Aeroporto Milano Linate – 2° piano – Ufficio 122 - C.P. 9 – 20054 Aeroporto di Milano Linate (MI) **(Altra Sede)**

+39 06 84030300

info@prevaer.it
prevaerfondopensione@pec.prevaer.it

www.prevaer.it

Nota informativa

(*depositata presso la COVIP il 02.11.2026*)

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

PrevAer - Fondo Pensione è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I destinatari e i contributi' (*in vigore dal 02.11.2026*)

Fonte istitutiva: PrevAer – Fondo Pensione è stato costituito in attuazione del CCNL del 16 marzo 1999 e in base all'accordo istitutivo del 6 luglio 1999 tra ASSAEROPORTI e FILT/CGIL – FIT/CISL – UILTRASPORTI. UGL Trasporto Aereo si è aggiunta negli accordi successivi.

Fonti Istitutive successive:

- Accordo 26.02.2002 ENAV;
- Accordo 19.11.2004 ALITALIA (e società del Gruppo);
- Accordo 12.12.2003 AIR ONE;
- Accordo 02.07.2002 ASSOCAER/ASSOCATERING;
- Accordo 17.01.2003 AVIAPARTNER S.p.A.;
- Accordo 28.01.2004 IBERIA;
- Accordo 01.10.2004 LUFTHANSA – LUFTHANSA CARGO;
- Accordo 09.12.2004 FAIRO;
- Accordo 17.11.2006 ASSOHANDLERS;
- Accordo 21.05.2007 ASSAEREO;
- Accordo 22.01.2008 CARGO MERCI FIUMICINO Srl – FIUMICINO LOGISITCA EUROPA;
- Accordo 30.10.2008 GRUPPO ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A.;
- Accordo 19.01.2017 ERNEST S.p.A.;
- Accordo 26.10.2018 TECHNO SKY Srl;
- Accordo 22.09.2023 AEROITALIA Srl.

Destinatari: Sono destinatari di **PrevAer – Fondo Pensione** i Lavoratori – quadri, impiegati ed operai – dipendenti dalle Aziende che applicano il CCNL per i dipendenti delle Aziende di gestione aeroportuale e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, sottoscritto dalle parti istitutive del Fondo nonché i lavoratori dipendenti, per i quali sono stati sottoscritti specifici accordi istitutivi successivi, di ENAV, ALITALIA (e società del Gruppo), AIR ONE, società aderenti ad ASSOCAER e ASSOCATERING, AVIAPARTNER S.p.A., IBERIA, LUFTHANSA e LUFTHANSA CARGO, società aderenti a FAIRO, ASSOHANDLERS, ASSAEREO, CARGO MERCI FIUMICINO Srl – FIUMICINO LOGISITCA EUROPA, GRUPPO ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.p.A., ERNEST S.p.A., TECHNO SKY Srl, AEROITALIA Srl.
Sono destinatari, inoltre, i lavoratori dipendenti dei settori affini, appresso identificati, ai quali si applicano contratti collettivi, anche aziendali, sottoscritti da almeno una delle medesime Organizzazioni Sindacali, previa stipula di apposita fonte istitutiva. Sono destinatari del Fondo anche i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari.

I settori affini di cui sopra sono:

a) Gestione Aeroportuale;
b) Servizi aeroportuali di assistenza a terra;
c) Servizi di assistenza amministrativa e supervisione;
d) Assistenza al volo;
e) Compagnie di Navigazione Aerea Italiane e straniere;
f) Servizi di ristorazione aeroportuale;
g) Servizi di catering;
h) Servizi di sicurezza aeroportuale, di vigilanza e controllo.

L'adesione al Fondo può avvenire con modalità esplicita o automatica.

Sono associati al Fondo:

a) i lavoratori dipendenti delle aziende di cui sopra che hanno aderito volontariamente o automaticamente al Fondo;
b) i lavoratori delle aziende di cui sopra che hanno aderito per effetto del tacito conferimento del TFR al Fondo, ossia i lavoratori dipendenti del settore privato assunti antecedentemente al 1° luglio 2026, che non hanno espresso alcuna volontà nei tempi e nei modi fissati dal decreto n. 252/2005 nella versione antecedente alla riforma di cui alla Legge n. 199/2025, circa il conferimento del TFR maturando;
c) i beneficiari, cioè i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche del Fondo;
d) i lavoratori che, a seguito di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, operato ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile e successive integrazioni e modificazioni nonché ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 18/99, abbiano perso i requisiti di partecipazione al Fondo, a condizione che nell'impresa accipiente non operi analogo fondo di previdenza complementare;
e) le aziende che hanno alle loro dipendenze lavoratori soci del Fondo.

L'associazione al Fondo di nuovi lavoratori ed imprese, fermi restando l'adesione volontaria del lavoratore o il conferimento tacito del TFR, deve essere preventivamente concordata tra le OO.SS. e le rispettive organizzazioni imprenditoriali di settore che stabiliscono le quote contributive e le modalità applicative dello Statuto di PrevAer.

Contribuzione: La contribuzione al Fondo può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita (per i lavoratori assunti fino al 30.06.2026).

La misura, la decorrenza e la periodicità della contribuzione sono fissate dagli accordi contrattuali che prevedono l'adesione a PrevAer – Fondo Pensione.

L'adesione a PrevAer – Fondo Pensione dà diritto a un contributo da parte del tuo datore di lavoro che spetta unicamente nel caso in cui versi al Fondo almeno il contributo minimo a tuo carico fissato dagli accordi contrattuali.

Si riporta si seguito la tabella della contribuzione al Fondo relativa accordi contrattuali dei destinatari di PrevAer.

Accordo contrattuale e successive modifiche e integrazioni	**Contribuzione contrattuale azienda**	**Contribuzione contrattuale aderente**	**Contribuzione contrattuale TFR**
Accordo 26.02.2002 ENAV e OO.SS., e smi	**3%** sulla base di calcolo del TFR	**2%** sulla base di calcolo del TFR	**Tutto il TFR maturando**
Accordi stipulati tra ASSAEROPORTI e OO.SS. in data 16 marzo 1999 e 06 luglio 1999, e smi	**3%**(1) su Paga base + Scatti + Contingenza per dodici mensilità annue In aggiunta, l'eventuale contributo risalente all'ex art. 23 parte specifica B del CCNL 13 marzo 1988 in forza dell'accordo del 01.10.2014 e/o di accordi aziendali	**1%** su Paga base + Scatti + Contingenza per dodici mensilità annue	**- 3%** su Paga base + Scatti + Contingenza per i lavoratori con prima occupazione precedente al 29.04.1993 (ovvero tutto il TFR maturando (2)); **- Tutto il TFR maturando** per i lavoratori con prima occupazione successiva al 28.04.1993
Accordo 17.11.2006 ASSOHANDLERS e OO.SS., e smi **Accordo 17.01.2003 AVIAPARTNER S.p.A. e OO.SS., e smi** **Accordo 22.01.2008 CARGO MERCI FIUMICINO Srl – FIUMICINO LOGISTICA EUROPA e OO.SS., e smi**	**2,5%**(6) su Paga base + Scatti + Contingenza per dodici mensilità annue	**1%** su Paga base + Scatti + Contingenza per dodici mensilità annue	**- 3%** su Paga base + Scatti + Contingenza per i lavoratori con prima occupazione precedente al 29.04.1993 (ovvero tutto il TFR maturando (2)); **- Tutto il TFR maturando** per i lavoratori con prima occupazione successiva al 28.04.1993
Accordo 19.11.2004 ALITALIA (e società del Gruppo) e OO.SS., e smi **Accordo 12.12.2003 AIR ONE e OO.SS. e smi** **Accordo 21.05.2007 ASSAEREO e OO.SS., e smi**	**2%** sulla base di calcolo del TFR	**1%** sulla base di calcolo del TFR	**Tutto il TFR maturando**

Accordo 30.10.2008 GRUPPO ALITALIA CAI – SAI e OO.SS., e smi **Accordo 19.01.2017 ERNEST S.p.A. e O.S., e smi**			
Accordo 01.10.2004 LUFTHANSA – LUFTHANSA CARGO e OO.SS, e smi	**2%** su Paga base + Contingenza	**1%** su Paga base + Contingenza	**- 2%** su Paga base + Contingenza per i lavoratori con prima occupazione precedente al 29.04.1993 (ovvero tutto il TFR maturando [(2)]); **- Tutto il TFR maturando** per i lavoratori con prima occupazione successiva al 28.04.1993
Accordo 02.07.2002 ASSOCAER/ASSOCATERING/FEDERCATERING e OO.SS., e smi	**2%**[(3)] su Paga base + Scatti + Contingenza per dodici mensilità annue	**1%** su Paga base + Scatti + Contingenza per dodici mensilità annue	**- 3%** su Paga base + Scatti + Contingenza per i lavoratori con prima occupazione precedente al 29.04.1993 (ovvero tutto il TFR maturando [(2)]); **- Tutto il TFR maturando** per i lavoratori con prima occupazione successiva al 28.04.1993
Accordo 09.12.2004 FAIRO e OO.SS., e smi	**3%**[(4)] della retribuzione	**1%** della retribuzione	**- 1%** della retribuzione per i lavoratori con prima occupazione precedente al 29.04.1993 (ovvero tutto il TFR maturando [(2)]); **- Tutto il TFR maturando** per i lavoratori con prima occupazione successiva al 28.04.1993
Accordo 28.01.2004 IBERIA e OO.SS., e smi	**1%** su Paga base + Contingenza per dodici mensilità annue	**1%** su Paga base + Contingenza per dodici mensilità annue	**- 1%**su Paga base + Scatti + Contingenza per i lavoratori con prima occupazione precedente al 29.04.1993; [(2)] **- Tutto il TFR maturando** per i lavoratori con prima occupazione successiva al 28.04.1993
Accordo 26.10.2018 TECHNOSKY Srl e OO.SS. (attivo dal 01.01.2019), e smi	**3%** sulla base di calcolo del TFR ad eccezione degli importi corrisposti a titolo di lavoro straordinario (vedi accordi)	**2%** Sulla base di calcolo del TFR ad eccezione degli importi corrisposti a titolo di lavoro straordinario (vedi accordi)	**- 40%** o **100%** del TFR maturando per i lavoratori con prima occupazione precedente al 29.04.1993; **- Tutto il TFR maturando** per i lavoratori con prima occupazione successiva al 28.04.1993
Accordo 22.09.2023 AEROITALIA Srl. e OO.SS., e smi[(5)]	**2%** della retribuzione utile al TFR	**1%** sulla base di calcolo del TFR	**Tutto il TFR maturando** sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente
SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO DEGLI ADERENTI E DEI BENEFICIARI DI PREVAER	Non prevista	nella misura e modalità previste dagli accordi contrattuali	Non prevista

[(1)] Il contributo aziendale, a decorrere dal 01.01.2020, è stato incrementato dal 2% al 2,5% ed applicato a tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato e ai lavoratori a tempo determinato che hanno superato il periodo di prova. Con decorrenza 01.01.2026 il suddetto contributo aziendale è stato successivamente elevato dal 2,5% al 3%.

[(2)] I lavoratori di prima occupazione precedente al 29.04.1993 in alternativa alla quota minima stabilita dagli accordi contrattuali possono versare l'intera quota del TFR maturando.

[(3)] L'incremento dall'1% al 2% decorre dall'01.01.2023 ed è applicato a tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché ai lavoratori assunti a tempo determinato che hanno superato il periodo di prova.

[(4)] Il contributo aziendale è stato elevato dal 2% al 2,5% con decorrenza 01.12.2022 ed è a valere anche per il personale a tempo determinato. Con decorrenza 01.07.2025 il contributo aziendale è successivamente elevato dal 2,5% al 3%.

[(5)] L'adesione al Fondo può essere richiesta a partire dalla data di superamento del periodo di prova da parte del personale di terra dipendente della società assunto con contratto a tempo indeterminato. L'accordo prevede che l'iscritto possa richiedere alla società di versare a PrevAer il proprio TFR maturato.

[(6)] Il contributo aziendale viene elevato dal 2% al 2,5% con decorrenza 01.01.2025 per dodici mensilità annue.

L'aderente può versare, in aggiunta alla contribuzione stabilita dagli accordi contrattuali, un contributo volontario aggiuntivo a proprio carico in percentuale sulla base di calcolo dei contributi aziendale e aderente. Tale contributo volontario

aggiuntivo può essere modificato una volta l'anno. Il contributo contrattuale aziendale, il contributo contrattuale aderente e il contributo volontario vengono versati dall'azienda ogni mese entro il 16 del mese successivo di competenza. Il contributo TFR viene invece versato almeno 2 volte l'anno: entro il 16 gennaio il TFR di competenza 1/7 – 31/12 ed entro il 16 luglio il TFR di competenza 1/1 – 30/06 (il TFR può essere versato anche mensilmente).

L'aderente può effettuare versamenti "diretti" ad importo libero (bonifici bancari) con modalità stabilite dall'apposito regolamento.

La posizione dei soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari di PrevAer può essere alimentata mediante versamenti effettuati per il tramite del datore di lavoro, nella misura e modalità previste dagli accordi contrattuali, oppure versamenti "diretti" ad importo libero (bonifici bancari) con modalità stabilite dall'apposito regolamento.



Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di PrevAer - Fondo Pensione nella ***SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (Parte II 'Le informazioni integrative')****.*